

# **CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONI VARIE SU ARREDI E ALTRE ATTREZZATURE DELLE SCUOLE E ASILI NIDO E PICCOLI INTERVENTI DI FALEGNAMERIA SU ARREDI DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG. ZF120D02E7.**

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Oggetto del presente capitolato è il **servizio di riparazione e manutenzioni varie su arredi e altre attrezzature (come ad esempio giochi da esterno sia in legno che in metallo)** delle scuole e asili nido e **piccoli interventi di falegnameria** su arredi e manufatti in legno degli uffici comunali.
2. **L'importo massimo complessivo per la durata biennale dell'appalto è pari ad € 17.210,00 (IVA esclusa) di cui € 344,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.**
3. La cifra sopra esposta indica l'importo presunto dei lavori e pertanto potrà variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni delle quantità, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli contrattuali.
4. I lavori dovranno essere quantificati in economia (numero ore di lavoro effettive escluse dei tempi di trasferimento dalla sede operativa della ditta e delle attrezzature utilizzate), mediante bolle di lavorazione giornaliera.
5. I prezzi offerti si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e, pertanto, lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del contratto.
6. Il servizio dovrà essere eseguito con l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, dal disciplinare di gara, dal Duvri e relativi allegati e dal BANDO consip "Servizi-Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di Beni e Apparecchiature".

## **ART. 2 - VALIDITA' DELL'APPALTO**

1. Il contratto stipulato con l'Ente comunale ha validità di due anni decorrenti dalla data di stipula del contratto e si concluderà con il decorso del termine o con l'esaurimento dei fondi stanziati.
2. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. il contratto potrà essere prorogato con espresso provvedimento della stazione appaltante limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

## **Art. 3 – OFFERTA**

1. **Le ditte partecipanti all'appalto dovranno indicare un'unica percentuale di ribasso da applicarsi alle voci sotto riportate.**
2. Si specifica che le ore da conteggiare sono quelle effettivamente lavorate, escluse quindi quelle di trasferimento dalla sede della ditta:

### **ELENCO PREZZI A BASE D'APPALTO iva esclusa**

Operaio specializzato	€ 26,80 all'ora
Operaio qualificato	€ 25,46 all'ora

#### **Art. 4 - PREZZI CONTRATTUALI**

1. Per quanto riguarda le voci non in elenco riferite a mano d'opera, noli, materiali a piè d'opera, nonché le voci riferite a lavori valutabili a misura, si fa riferimento al **PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI** della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Vicenza, in vigore al momento dell'appalto, sulle quali verrà applicato il ribasso percentuale offerto.
2. Qualora si rendesse necessaria la fornitura di materiali non compresi nel suddetto Prezziario e non essendo materialmente possibile redigere un elenco prezzi completo per tutti i materiali di uso corrente, gli stessi saranno liquidati sulla base di presentazione di regolari fatture.
3. I prezzi unitari devono intendersi sempre riferiti a lavori ed opere che dovranno essere eseguite impiegando materiali di ottima qualità e secondo la migliore tecnica e devono intendersi comprensivi di ogni prestazione di mano d'opera idonea, di ogni fornitura occorrente per dare le varie opere compiute a regola d'arte, delle spese generali e degli utili, imballi del materiale, delle eventuali trasferte della mano d'opera, del nolo e del normale consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione degli operai, di tutti gli oneri di legge e di tutti gli oneri specificati nel presente Capitolato.

#### **Art. 5. OBBLIGHI DEL FORNITORE**

1. La ditta aggiudicataria si impegna ad espletare gli interventi di manutenzione e riparazione richiesti. Sono a totale carico della Ditta aggiudicataria i materiali e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione del servizio.
2. La ditta aggiudicataria dovrà disporre di tutto ciò che riguarda le attrezzature, gli utensili, i dispositivi, gli strumenti, scale, ecc. che dovranno essere rispondenti alle normative di sicurezza e alle leggi antinfortunistiche vigenti.
3. La ditta aggiudicataria si impegna ad espletare tutte le prestazioni in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia. Dichiaro a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
4. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni.
5. La Ditta appaltatrice dovrà rispondere di ogni danno, guasto o manomissione che possa derivare a causa delle proprie opere o del suo personale, sia verso l'Amministrazione che verso terzi. Ugualmente la Ditta appaltatrice dovrà rispondere di ogni infortunio conseguente alle azioni del proprio personale.
6. In caso di mancata o anche di insoddisfacente esecuzione, sia pure di una sola delle prestazioni oggetto del presente Capitolato d'oneri, la ditta aggiudicataria, su richiesta del Comune di Vicenza, dovrà provvedere all'immediata, corretta esecuzione della prestazione stessa.
7. Tutti i materiali impiegati nella realizzazione dei lavori devono essere nuovi di fabbrica e privi di difetti costruttivi. L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire prove e collaudi sia presso l'officina della Ditta appaltatrice sia presso i fabbricanti, oppure presso laboratori specializzati. Le spese relative a queste prove saranno a carico della Ditta appaltatrice. L'Amministrazione si assumerà solo le spese per fare eventualmente assistere alle prove i propri incaricati. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'allontanamento dal cantiere dei materiali e delle apparecchiature non ritenute idonee.
8. La ditta aggiudicataria dovrà acquisire a propria cura e spese i necessari permessi di transito e di sosta per eventuali lavori da effettuarsi in "zona a traffico limitato", tenendo indenne il Comune di Vicenza da qualsivoglia addebito e/o contestazione da parte delle autorità competenti.

## **Art. 6. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Tutti gli interventi verranno richiesti dal Comune di Vicenza alla ditta aggiudicataria attraverso comunicazioni inviate via fax o via e-mail o pec.
2. La Ditta aggiudicataria invierà al Comune di Vicenza un preventivo dettagliato contenente il n. delle ore di manodopera previste (con relativo costo orario, come da offerta) e l'elenco dell'eventuale materiale necessario (parti di ricambio, ecc.) per l'intervento di manutenzione (con indicazione della voce tratta dal **PREZZIARIO INTERPROVINCIALE DELLE OPERE EDILI E SETTORI CORRELATI** della Camera di Commercio, Industria Artigianato ed Agricoltura di Vicenza e il relativo sconto applicato).
3. Tutti i preventivi saranno autorizzati:
  - dal settore Provveditorato, gare e contratti del Comune di Vicenza, a sua discrezione, per quanto concerne le scuole e gli uffici;
  - dal Settore Servizi scolastici ed educativi Ufficio Asili Nido del Comune di Vicenza, a sua discrezione, per quanto concerne gli Asili Nido.
4. Per lavori particolari e specialistici, il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di interpellare altre ditte, se lo riterrà necessario, oltre a quella affidataria.
5. In seguito all'approvazione del preventivo di spesa il Comune di Vicenza emetterà un ordinativo che invierà via fax o via e-mail o pec alla ditta aggiudicataria.
6. L'appaltatore provvederà alla regolare esecuzione dati lavori affidatigli con mezzi, personale idoneo e segnaletica propri.
7. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte.

## **Art. 7. TEMPI DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI**

1. La ditta aggiudicataria dovrà intervenire **entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi** dalla data di invio degli ordinativi.
2. Qualora, per cause di forza maggiore, ciò non sia possibile dovrà darne adeguata motivazione per iscritto al Comune di Vicenza.
3. Eventuali **interventi urgenti** saranno segnalati telefonicamente o tramite posta elettronica e per questi ultimi la ditta aggiudicataria dovrà garantire l'uscita immediata sul posto o, comunque, **entro le 24 ore** continuative dalla segnalazione, esclusi i giorni festivi.

## **Art. 8 – PERSONALE E MEZZI**

1. La Ditta appaltatrice si assoggetterà alle norme vigenti in materia antinfortunistica (in particolare D.Lgs 81/08 e s.m.i.).
2. Tutto il personale dipendente della ditta aggiudicataria dovrà avere i Dispositivi individuali di protezione previsti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. ed avere un comportamento educato e rispettoso.
3. La ditta Aggiudicataria dovrà, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi restando esclusa qualsiasi responsabilità da parte della stazione appaltante.
4. La ditta aggiudicataria dei lavori è obbligata ad applicare al proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore del dipendente delle Imprese del settore nelle località e nel tempo in cui il servizio viene svolto, impegnandosi ad osservare tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione e anche se non aderisse alle associazioni stipulanti o da queste recedesse oppure mutasse dimensione o struttura ovvero qualificazione giuridica, economica o sindacale.
5. Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere perfettamente funzionanti e rispondenti a tutti i dispositivi ed i marchi di legge, devono essere in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato nonché dotati di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

## **Art. 9 - SICUREZZA**

1. Il fornitore è tenuto ad osservare rigorosamente tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, salute, sicurezza del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
2. L'Appaltatore dovrà fornire al Comune tutta la documentazione necessaria al fine di permettergli di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. E' fatto altresì obbligo all'appaltatore di cooperare con il Comune nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché di coordinare con il Comune gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, in particolare in tutti i casi in cui vi sia un intervento congiunto di lavoratori del Comune e dell'appaltatore.
4. A tal fine il Comune ha redatto il **D.U.V.R.I.** (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) e lo ha messo a disposizione dell'appaltatore per la partecipazione alla gara. In esso i costi per la predisposizione delle misure di sicurezza per eliminare o attenuare i rischi interferenziali sono stati quantificati in **euro 344,20 - pari al 2 %** dell'importo contrattuale.
5. L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, deve fornire al Comune le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che ritenga opportuno segnalare in aggiunta a quanto già evidenziato nel D.U.V.R.I. messo a disposizione per la partecipazione alla gara. Sulla base di tali informazioni il D.U.V.R.I. sarà eventualmente modificato ed integrato.
6. Il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto dovrà indossare divise da lavoro decorose e uniformi tra loro, ed esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i .
7. Il personale dovrà essere dotato di attrezzature da lavoro conformi alla disciplina sulla sicurezza in relazione alla specifica tipologia del servizio reso (scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, caschi protettivi, carrelli per il trasporto carichi ecc.).

## **Art. 10 - DOCUMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI**

1. I responsabili degli uffici o delle scuole o degli asili nido effettueranno verifiche sull'esecuzione degli interventi; eventuali riscontri negativi saranno segnalati (a seconda della competenza) al settore Provveditorato, gare e contratti o al Settore Servizi scolastici ed educativi Ufficio Asili Nido, i quali potranno richiedere il rifacimento di quanto contestato, senza nessun aggravio di spesa.
2. Per ogni prestazione è richiesta la compilazione di un rapporto di intervento indicante il tipo di lavoro eseguito, la data, l'ora di inizio e di fine lavoro, il numero di ore lavorate e la firma del responsabile dell'ufficio o della scuola o dell'asilo nido; tale rapporto dovrà essere inviato a conclusione dell'intervento effettuato e sarà necessario al fine della liquidazione della relativa fattura.
3. Gli interventi effettuati dovranno essere eseguiti a regola d'arte.
4. Tutti i materiali da installare dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati ed alle prescrizioni stabilite dalle norme e disposizioni legislative vigenti.

## **Art. 11 - COLLAUDI ED ACCETTAZIONE**

1. A conclusione dell'intervento si procederà al controllo e alla verifica che il lavoro sia stato eseguito a regola d'arte.
2. Qualora il lavoro eseguito risultasse in tutto o in parte non conforme alle prescrizioni del presente Capitolato, il Comune può in pieno diritto rifiutarlo oppure accettarlo con riserva.
3. Il fornitore ha l'obbligo, entro 15 giorni dalla comunicazione formale di rifiuto, di provvedere a rieseguire l'intervento secondo le prescrizioni del presente capitolato, sostenendo i relativi oneri a proprio carico.

## **ART. 12 – RITARDI, PENALITÀ, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO**

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi (vedi art. 7 del presente Capitolato) il Fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo per la prestazione dei Servizi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

2. Per singole mancanze contestate alla Ditta dal Responsabile del procedimento, sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale l'applicazione di una penale da € 50,00 a € 500,00 che verrà comminata sulla base della gravità della mancanza, oltre all'addebito delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale stessa per sopperire al disservizio.

3. L'applicazione delle penali di cui sopra sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

4. Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell'articolo 13.

5. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.

6. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi :

- giusta causa

- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

7. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;

- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

8. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- allorché il fornitore non esegua i servizi in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato d'oneri e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;

- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;

- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;

- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

- in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento dell'Amministrazione Comunale di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto

- sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:  
<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e  
<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>."

9. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

### **ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante..

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

### **Art. 14 - COPERTURA ASSICURATIVA**

1. La ditta aggiudicataria dovrà stipulare o dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni arrecati alle persone o alle cose sia dell'Amministrazione che di terzi nel corso dei lavori con un massimale annuo di almeno 1.500.000,00 euro da presentare in copia all'Amministrazione all'atto dell'affidamento del servizio.

2. L'esecutore dei lavori resta comunque responsabile di tutte le opere eseguite non a regola d'arte che possono cagionare danni a terzi.

### **ART. 15 - PAGAMENTI**

1. Le fatture, emesse a conclusione dei servizi svolti di volta in volta, previa verifica di conformità delle stesse e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.

2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014. Gli uffici incaricati per la ricezione delle fatture elettroniche sono:

- ↯ il Settore Provveditorato, Gare e Contratti (per gli uffici e le scuole), al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco **KKIFRW**;
- ↯ il Settore Servizi scolastici ed educativi Ufficio Asili Nido (per gli asili nido), al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco **A59YHZ**.

3. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

### **ART. 16 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
4. Il codice CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente: **CIG ZF120D02E7**.

### **ART. 17 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Le ditte concorrenti dovranno indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare.
2. L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria.
3. Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 105 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i. per quanto compatibili con il presente capitolato d'oneri.
4. È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni al Comune di Vicenza.

### **ART. 18 - CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP**

1. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.
3. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.

4. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

### **ART. 19 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

### **ART. 20 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e aggiornato in data 23 luglio 2014 e 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

2. Il presente contratto è risolto di diritto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

5. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.



## **ART. 21 - CONTROVERSIE**

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine al servizio oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.
2. E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

## **ART. 22 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'onori, norme tra cui si ricordano in particolare:
  - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
  - il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
  - il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
  - tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
  - tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
2. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato **"Servizi-Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di Beni e Apparecchiature."**

## **ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati forniti dall'Impresa, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto, sono trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice.
2. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vicenza.